

Regolamento degli Interventi Personalizzati Integrati di
Assistenza Domiciliare
per Cittadini Residenti nel Comune di Potenza

Premessa

Il presente Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare si ispira alle disposizioni della Costituzione, della Legislazione Nazionale e di quella Regionale in materia di Sicurezza Sociale ed, in particolare:

- artt. 2 e 32 della Costituzione;
- Legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 9;
- D.P.R. 24 gennaio 1977 n. 616, artt. 22/26;
- Legge Regionale n. 38/1984, art. 9;
- Legge Regionale n. 25/1997, art. 22;
- Legge quadro n. 104/1992;
- Legge n. 162/1997;
- Piano Socio Assistenziale Regionale.

Il Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare disciplina gli interventi specificatamente orientati a produrre un insieme di benefici tangibili destinati a persone in difficoltà. Tali interventi si integrano e si coordinano con tutti gli altri interventi socio-assistenziali e sanitari, nell'ottica:

- del superamento dell'approccio passivo e minimalista della risposta al bisogno;
- della promozione del controllo dell'efficacia e della qualità degli interventi.

Art. 1 Finalità del Servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha come obiettivo principale salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, contrastando l'istituzionalizzazione nonché elevare la qualità della vita degli stessi ed evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione, mediante interventi di promozione del benessere, della salute individuale, della soddisfazione dei propri bisogni fondamentali.

L'Assistenza Domiciliare ha finalità prioritarie di prevenzione e determina la condizione di partenza entro cui i servizi rappresentano una risposta in termini evolutivi, in vista di un recupero personale e di un percorso di "inclusione" nella vita comunitaria delle persone destinatarie. A tal fine, il Servizio di Assistenza Domiciliare:

- a. assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentono di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
- b. favorisce, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa, dei minori nel loro ambiente familiare e sociale;
- c. sostiene le potenzialità di cura della famiglia;
- d. promuove il pieno sviluppo e la migliore qualità della vita delle persone anziane all'interno della loro comunità di appartenenza;
- e. sollecita la solidarietà, la prevenzione, il supporto ai Servizi Sociali, la crescita della Cooperazione e del Volontariato.

Gli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare mirano a contribuire:

- al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia minato da eccessivi oneri assistenziali verso qualcuno dei componenti;
- all'attivazione delle risorse personali, familiari e comunitarie;
- alla prevenzione ed al recupero di situazioni di emarginazione

Art. 2 Destinatari

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedono il requisito di residenza nel territorio comunale, in particolare:

- persone o nuclei familiari in condizioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza, che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali;
- nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva;
- persone con ridotta o nulla autonomia per handicap e invalidità;
- persone con ridotta o nulla autonomia per disturbi del comportamento e per handicap psichico lieve;
- persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale;
- anziani ultrasessantacinquenni;
- minori di anni 18, portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, incapaci di compiere, senza assistenza continua, gli atti propri dell'età:

Art. 3 Carattere del Servizio

Il Servizio si caratterizza per la filosofia dell'azione solidale su cui si fondano gli interventi finalizzati a costruire un progetto e non adempimenti.

L'obiettivo minimo del Servizio è la liberazione dal bisogno, mentre l'obiettivo finale è l'emancipazione della persona attraverso la costruzione di una situazione nuova, migliore, diversa. Nal fare ciò, l'organizzazione del Servizio Socio Assistenziale Comunale non può prescindere da un'idea di sviluppo della propria Comunità entro cui trovino spazio di affermazione le persone più deboli che, da una condizione di marginalità o di esclusione, siano aiutate a raggiungere la soddisfazione dei propri bisogni fondamentali o delle proprie aspirazioni umane. **Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare** devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà e devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o suoi parenti non siano in grado di soddisfare i bisogni relativi; deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari senza porsi nell'ottica della "sostituzione". All'interno dell'Ufficio Servizi Socio Assistenziali il nucleo di tecnici che sostiene lo sviluppo delle Politiche Sociali elaborerà un "Progetto di vita" per i cittadini utenti del Servizio. **Le funzioni del Servizio di Assistenza Domiciliare** si concretizzano in:

- a. attività di primo contatto, di accoglienza, consulenza, orientamento e raccolta delle richieste, predisposizione di relazioni e documenti necessari;
- b. accertamento della necessità degli interventi di Assistenza Domiciliare;
- c. costruzione di un programma personalizzato di "intervento" per i cittadini in difficoltà, con il quale viene individuato il percorso di liberazione dal bisogno e l'elaborazione delle risposte in termini di aiuto personale, sostegno sociale, risorse comunitarie da attivare;
- d. rilevazione e monitoraggio della "domanda sociale";
- e. gestione del "credito solidale".

Art. 4 Personale

- Il funzionario amministrativo referente svolge funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali Comunali, con particolare riguardo ai collegamenti funzionali con gli altri Servizi del territorio, e di coordinamento degli operatori sociali per l'attivazione dello "Sviluppo delle Politiche Sociali".
- L'assistente sociale coordina il Servizio e predispone in collaborazione con gli altri operatori, con i familiari e con lo stesso utente il piano individuale per il superamento della condizione di bisogno e per la reinclusione nei circuiti partecipativi della comunità locale.

Il personale dipendente da Cooperative Sociali ed impegnato nel Servizio a seguito di convenzioni o altre forme contrattuali con la P.A. sarà così composto:

- l'assistente domiciliare attua le prestazioni domestiche nel quadro degli obiettivi stabiliti nel piano di intervento; pone particolare attenzione alle dinamiche relazionali e lavora nell'ottica del coinvolgimento diretto della persona destinataria nelle attività domestiche e nelle attività esterne relative alla vita quotidiana, svolge prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di attività non legate a situazioni di rischio specifico e non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona;
- il terapeuta della riabilitazione effettua prestazioni di tipo fisioterapico ed altre prestazioni riabilitative sulla base del programma individualizzato e si raccorda con i medici specialisti.

Il Servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare, a favore di soggetti minori o handicappati.

Art. 5 Attivazione del Servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene attivato a seguito di segnalazione formale da parte di:

- utente;
- familiare;
- parente;
- vicino;
- medico di base;
- organizzazioni di volontariato;
- altri servizi.

Il Settore "Servizi Socio - Assistenziali" effettua una verifica sulla effettiva esistenza delle condizioni evidenziate nella segnalazione.

Art. 6 Modalità di Ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la presentazione agli uffici competenti di una domanda, redatta su apposito modulo predisposto dai Servizi Socio-Assistenziali. Le domande, inviate secondo le modalità ed i termini previsti nell'apposito bando pubblicato, potranno essere accolte anche nel corso dell'anno fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare redatta su modello approvato con Decreto Ministeriale 29 luglio 1999 e dalla documentazione, attestante il grado di autonomia dei soggetti destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare, resa da Enti Pubblici.

A seguito della presentazione della documentazione richiesta saranno effettuati controlli a campione delle dichiarazioni fornite dai richiedenti ed un'analisi del grado di autonomia del soggetto. In base agli elementi emersi, sarà assegnato il Servizio di Assistenza Domiciliare con le indicazioni relative ai servizi/interventi da attivare in favore del richiedente.

Art. 7 Partecipazione dei cittadini utenti al costo del Servizio

Come previsto dal Piano Regionale Socio Assistenziale, la contribuzione degli utenti per i servizi pubblici a domanda individuale, disposta dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 786/1981, convertito in Legge n. 51/1982, è dovuta anche per il servizio di Assistenza Domiciliare. Gli utenti concorrono alla copertura dei costi degli interventi. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di intervenire senza oneri a carico degli utenti in presenza di specifici progetti, valutati strategici o sperimentali o innovativi per la tutela e la promozione di particolari situazioni. Va, in ogni caso, riservata alla disponibilità del cittadino utente per esigenze personali una quota di reddito la cui misura minima non può essere inferiore alla metà della soglia di reddito di povertà stabilita secondo i parametri di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 237/1998. La quota di contribuzione al costo del Servizio va stabilita in relazione alla situazione economica dei soggetti richiedenti, i cui criteri di valutazione sono definiti sulla base del D.Lgs. n. 109/1998. La contribuzione dagli utenti ha carattere non generalizzato. Il Comune di Potenza definisce i criteri per la partecipazione degli utenti alle spese prevedendo una contribuzione economica differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche degli utenti, delle famiglie ed a tutela delle fasce sociali meno abbienti, tenendo anche conto della rilevante funzione sociale cui assolve il Servizio in oggetto. I nuclei familiari, che versano in situazioni economiche e socio-ambientali particolari e che si fanno carico dell'assistenza di un congiunto non autosufficiente totale non inserito in Residenza Sanitaria Assistita, potranno usufruire di un'esenzione pari al 20% della quota stabilita per la fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare.

I destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare partecipano alla spesa in base all'ammontare dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e secondo quanto disposto dal Regolamento delle Prestazioni Sociali Agevolate. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive, da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, dopo l'individuazione della tariffa a suo carico, l'utente provvederà al pagamento secondo le modalità definite dall'Ufficio competente.

Art. 8 Cessazione o sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare cessa in caso di:

- intervenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
- richiesta scritta dell'utente o di chi ne fa le veci;
- ricovero in Istituto;
- decesso.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorno da parenti;
- soggiorni climatici.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere ridotto o ampliato negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente, verificate dal Settore "Servizi Socio Assistenziali".

Art. 9 Prestazioni di Assistenza Domiciliare

Le finalità di cui all'art. 1 si perseguono mediante le prestazioni di assistenza domiciliare, meglio specificate nell'allegato A.

Sono, tuttavia, prestazioni fondamentali del Servizio di Assistenza Domiciliare:

- Prestazioni di tipo domestico;
- Prestazioni fisioterapiche;
- Prestazioni educative;
- Prestazioni di socializzazione.

Art. 10 Rapporti con altri Enti ed Istituti

Il Servizio di Assistenza Domiciliare opera con l'obiettivo di integrarsi con gli altri Servizi nel territorio, con gruppi di volontariato e con operatori di altri Enti. Qualora l'utente del Servizio di Assistenza Domiciliare necessiti contemporaneamente di prestazioni assistenziali e sanitarie è da prevedere la formulazione di un piano di lavoro comune dei Servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità, del ruolo e delle responsabilità di ciascun Ente.

Infatti, il Servizio di Assistenza Domiciliare opera con l'obiettivo di realizzare una piena integrazione programmatica ed operativa tra Servizi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 11 Indicatori di qualità

I criteri di qualità saranno direttamente legati agli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del Servizio da parte dell'utente. Il Servizio è pensato come un sistema formato da tre componenti:

- all'utente dev'essere assicurato un intervento tempestivo;
- all'utente dev'essere garantito il rispetto della sua persona;
- all'utente dev'essere garantita facilità di accesso al Servizio.

Gli indicatori di qualità applicati nel Servizio saranno:

- il grado di conoscenza sulle modalità di accesso al Servizio manifestato dagli utenti;
- i giorni intercorrenti tra la presentazione della domanda e la risposta del Servizio;
- il grado di soddisfazione degli utenti su cortesia e disponibilità degli operatori.

L'intervento sociale del Servizio di Assistenza Domiciliare sarà valutato quale processo in grado di produrre cambiamento.